

Quale è il percorso tecnico amministrativo da seguire per la realizzazione di una diga e garantire la sua sicurezza



La spiegazione di seguito ha lo scopo di presentare al cittadino in modo semplice i passaggi tecnici-amministrativi necessari per l'autorizzazione di una diga ai sensi della legge provinciale n. 21 del 14 dicembre 1990 "Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private":

- 1. Quali sono i passaggi burocratici necessari?**
- 2. Qual è la documentazione necessaria?**
- 3. Qual è l'iter procedurale?**
- 4. Quanto dura l'iter autorizzativo?**
- 5. Quali sono i costi a carico del committente?**
- 6. Quali sono i passaggi successivi al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una diga?**


Di seguito le risposte a queste domande.

1. Quali sono i passaggi burocratici necessari?

L'autorizzare per la costruzione di un bacino o una diga richiede tre diverse procedure: La procedura urbanistica, la valutazione di impatto ambientale e la procedura ai fini della sicurezza.

La procedura ai fini della sicurezza (tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei territori e popolazioni a valle delle dighe ed invasi idrici) per le dighe con un volume $\geq 5.000 \text{ m}^3$ e $\leq 1.000.000 \text{ m}^3$ o un'altezza della diga $\leq 15 \text{ m}$ è gestita dall'*Ufficio provinciale Idrologia e dighe*. La definizione esatta di questi due parametri è contenuta nella [Legge nazionale del 21 ottobre 1994, n. 584](#) e nella [Legge provinciale del 14 dicembre 1990, n. 21](#).

I serbatoi per i quali uno di questi due parametri è superiore ai valori specificati sono soggetti alla competenza statale in materia di sicurezza (Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche DGD del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), i serbatoi con un volume inferiore a 5.000 m^3 sono autorizzati direttamente dai singoli comuni tramite la concessione edilizia comunale.



2. Qual è la documentazione necessaria?

La documentazione necessaria per la procedura di approvazione tecnica ed autorizzazione alla realizzazione di una diga sono il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, che devono contenere dettagliate relazioni ed elaborati grafici. Informazioni dettagliate sul contenuto dei progetti sono disponibili sul nostro [sito web](#).



3. Qual è l'iter procedurale?

Sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da parte del committente e progettista e tenuto conto dei pareri tecnici provinciali (idrologia, bacini montani, geologia, militare), l'Ufficio Idrologia e dighe redige l'elenco della documentazione base necessaria per la presentazione del progetto esecutivo da parte del progettista.

Consegnato il progetto esecutivo, dopo aver acquisito eventuali altri pareri tecnici oltre a eventuale documentazione integrativa, l'Ufficio Idrologia e dighe redige il foglio di condizioni per la costruzione e l'esercizio del bacino. Il foglio di condizioni può essere approvato direttamente dal direttore dell'Ufficio Idrologia e dighe per i bacini di capacità pari o inferiore a 10.000 m³ o di altezza pari o inferiore a 10 m (ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21). La procedura standard, tuttavia, prevede la presentazione alla Commissione provinciale dighe per la revisione tecnica e la successiva approvazione da parte del presidente della Commissione provinciale dighe (ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21).

Il foglio di condizioni deve essere firmato digitalmente dal committente e, prima dell'inizio dei lavori, anche dal direttore dei lavori incaricato.

4. Quanto dura l'iter autorizzativo?

Nella procedura per l'autorizzazione di una diga ai fini della sicurezza l'elaborazione dell'elenco della documentazione necessaria per il progetto esecutivo richiede 2 mesi dalla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica. L'approvazione del progetto esecutivo richiede ulteriori 3 mesi dalla consegna della documentazione da parte del committente e progettista.

5. Quali sono i costi a carico del committente?

La Domanda di richiesta di approvazione del progetto esecutivo richiede il pagamento da parte del committente di una marca da bollo da 16,00 €.

A questo importo si aggiungono tutti i costi sostenuti per la progettazione, i rilievi, le indagini geotecniche e l'esecuzione di tutti i lavori preparatori necessari.





6. Quali sono i passaggi successivi al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una diga?

Nella procedura per l'autorizzazione di una diga ai fini della sicurezza, dopo l'approvazione del foglio di condizioni e la sua firma da parte del committente e del direttore lavori, il committente deve nominare la commissione di collaudo. Per le dighe con argine la commissione deve essere nominata prima dell'inizio dei lavori. I lavori possono iniziare solamente dopo la concessione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Idrologia e dighe.

Il termine dei lavori di costruzione deve essere comunicato all'Ufficio Idrologia e dighe e a partire da questo momento inizia un periodo di prova di un anno.

Dopo la presentazione della documentazione di stato finale, contenente le piccole modifiche avvenute durante la costruzione, i campioni di materiale e di terreno effettuati e tutti gli eventuali certificati dei materiali utilizzati, si può procedere al collaudo dell'opera. Questo collaudo non corrisponde a un collaudo amministrativo o strutturale secondo le [Norme Tecniche per Costruzioni 2018](#), ma è una procedura tecnico-amministrativa separata. Tuttavia, è possibile combinare il sopralluogo per il collaudo statico dell'opera con quello per il collaudo ai sensi della Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, art. 5, comma 1.

Dopo aver esaminato la documentazione richiesta di fine lavori e dopo la presentazione del certificato di collaudo da parte della Commissione di collaudo, il direttore dell'Ufficio Idrologia e dighe (ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21) rilascia la dichiarazione di nulla-osta per l'esercizio dell'opera.

Come ultimo passo, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del direttore dell'Ufficio Idrologia e dighe, il proprietario o il gestore dell'impianto è tenuto a incaricare a proprie spese un tecnico abilitato per il controllo e la vigilanza della diga. La nomina può avvenire anche prima della conclusione della realizzazione dell'opera. Il tecnico incaricato deve monitorare l'invaso durante l'esercizio e redigere ad intervalli regolari una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati lo sbarramento o l'invaso da consegnare all'Ufficio Idrologia e dighe, inoltre comunica tempestivamente allo stesso ufficio l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo. Infine, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali ogni 10 anni o a intervalli più brevi.

Tutti i passaggi sono descritti con link e riferimenti sul nostro [sito web](#) alla voce "Documenti richiesti".

Alla voce "Modulistica e allegati" troverete anche un [diagramma di flusso](#) della procedura per l'autorizzazione di una diga ai fini della sicurezza.